



SPININVEST Srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Parte Generale

Data	Revisione	Approvazione
09/09/2024	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione

Indice

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1. Il superamento del principio “societas delinquere non potest” e la portata della responsabilità amministrativa da reato.....	4
1.2. I reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
1.3. Le sanzioni previste dal Decreto	18
1.3.1. Le sanzioni pecuniarie	18
1.3.2. Le sanzioni interdittive	19
1.3.3. La confisca	21
1.3.4. La pubblicazione della sentenza.....	21
1.4. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità	22
1.5. La responsabilità 231 e le aggregazioni di imprese/nei gruppi di imprese	25
2. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/2001.....	26
2.1. Caratteristiche e requisiti dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo	26
2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria	27
3. LA SOCIETA' E IL MODELLO DI GOVERNANCE DI SPININVEST Srl	28
3.1. La Società: il contesto aziendale e di Gruppo	28
3.2. Il modello di <i>governance</i>	29
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SPININVEST Srl.....	30
4.1. Finalità e struttura del Modello.....	30
4.2. Attività propedeutiche alla definizione del Modello 231	31
4.2.1. La mappatura delle Aree a rischio	31
4.2.2. L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi e delle modalità di gestione dei rischi	31
4.3. La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	32
5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI	33
6. IL SISTEMA DI DELEGHE E POTERI.....	33
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
7.1. Composizione, nomina e requisiti dell'Organismo di Vigilanza	34
7.2. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca del mandato ai membri dell'OdV	37
7.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	39
7.4. <i>Reporting</i> nei confronti degli Organi societari.....	41
7.5. Obblighi di informazione e flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	42
7.6. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	45
7.7. Autonomia operativa e finanziaria	45



8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	45
8.1. La diffusione del Modello 231	45
8.2. Formazione del Personale	45
8.3. Informativa ai Destinatari terzi.....	47
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)	47
10. IL CODICE ETICO (RINVIO)	47
11. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING	47
12. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	50
13. APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	51

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il superamento del principio “societas delinquere non potest” e la portata della responsabilità amministrativa da reato

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il “Decreto”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, il Legislatore italiano ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il Legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’ e singolarmente come ‘Ente’), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, come specificato all’Art. 5 del Decreto:

- i) Da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) Da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (cioè ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell’Ente stesso).

Tuttavia, con riguardo ai reati colposi in materia di salute e sicurezza difficilmente l’evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l’interesse dell’ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l’interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto rapportarsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l’interesse o vantaggio dell’ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel

potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (Art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati possono implicare una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

È dunque previsto come l'ente possa essere esente dalla responsabilità da reato, ma le condizioni di tale esenzione dipenderanno dalla qualifica rivestita dall'autore del reato:

- Se il soggetto attivo del reato si trova in una posizione apicale all'interno dell'ente, quest'ultimo potrà sottrarsi a responsabilità solo dimostrando (a.) di aver adottato ed efficacemente attuato i modelli di gestione idonei a prevenire la commissione di reati, (b.) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente (*i.e.* l'organismo di vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, (c.) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione, (d.) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
- Se il reo si trova in posizione subordinata, deve essere l'accusa a dimostrare in giudizio che il modello di gestione adottato non era idoneo o non era stato adeguatamente attuato.

1.2. I reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

a) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto)¹

- Peculato (limitatamente al primo comma) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (Art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (Art. 316 c.p.);

¹ Il 10 agosto 2024, durante i lavori di preparazione del presente Modello di Organizzazione e Gestione, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187, la legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in vigore 25 agosto 2024) che all'art. 1, co. 1, lett. b), ha disposto l'abrogazione dell'art. 323 c.p. Per tale ragione si è escluso dell'elenco delle fattispecie delittuose rilevanti ai fini della redazione del presente Modello di Organizzazione e Gestione l'art. 323 c.p. ("Abuso d'ufficio").

- Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.);
- Concussione (Art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p. – Art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319 c.p. – Art. 321 c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 319-bis, c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. Art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.p., co. 2, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640-ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici - Falsità di un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.);

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
 - Estorsione informatica (Art. 629, comma 3 c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- c) **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto)**
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.);
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
 - Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'Art. 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

d) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

e) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali consegnati mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).

f) Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (Art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c., terzo comma);
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c., primo comma);
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c., primo e secondo comma);

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (Art. 54 D.Lgs. 19/2023).

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1 L. n. 342/1976);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2, L. n. 342/1976);
 - Sanzioni (Art. 3, L. n. 422/1989);
 - Pentimento operoso (Art. 5, D.lgs. n. 625/1979);
 - Finanziamento al terrorismo (Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 Febbraio 1980 n. 15).
- h) **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 del Decreto)**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.).
- i) **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto)**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).
- j) **Abusi di mercato (Art. 25-sexies del Decreto)**
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (Art. 184 TUF);
 - Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF).
- j.1) **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

- Divieto di manipolazione del mercato (Art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

k) Reati transnazionali (L.146/2006)

La legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia, in base all’art. 3 della medesima legge, di un reato:

- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’art. 3 della L. 146/2006, le fattispecie presupposto elencate all’art. 10 sono:

- l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (Artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Condotte in contrasto alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).

l) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo, commesso con violazione della normativa antinfortunistica (Art. 589 co. 2 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione della normativa antinfortunistica (Art. 590, comma 3, c.p.).

m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (Art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.).

n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.).

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e sia punito con la reclusione.

o) Reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui alla l. 22 aprile 1941, n. 633 (Art. 25-novies del Decreto)

- 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma;
- 171-bis;
- 171-ter;

- 171-septies;
 - 171-octies.
- p) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).
- q) **Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)**
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (d.lgs. 202/07, Art. 8 co. 1 e 2);
 - Inquinamento colposo provocato dalle navi (d.lgs. 202/07, Art. 9 co. 1-2);
 - Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, Art. 256 co 1-3, 4, 5-6);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Bonifica dei siti) (d.lgs. 152/2006, Art. 257 co. 1-2);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, Art. 258 co. 4);
 - Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, Art. 259 co. 1);
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (d.lgs. 152/2006, Art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8);
 - Sanzioni (d.lgs. 152/2006, Art. 279 co. 5 in relazione al comma 2);
 - Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Inquinamento ambientale colposo e Disastro Ambientale colposo) (Art. 452-quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (associazione a delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente, associazione a delinquere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in materia ambientale) (Art. 452-octies c.p.);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Art.1 commi 1 e 2; Art. 2 commi 1 e 2; Art. 3-bis comma 1; Art. 6 comma 4 Legge n.150 del 7 febbraio 1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993);
 - Violazioni connesse allo scarico di acque reflue industriali (Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006).
- r) **Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto)**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 co 12bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- s) **Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del Decreto)**
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.).
- t) **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto)**
- Frode in competizioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- u) **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del Decreto)**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
 - Dichiarazione infedele, quando il fatto è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro

dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (Art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- Omessa dichiarazione, quando il fatto è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (Art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 e 2-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione, quando il fatto è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (Art. 10-quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

v) **Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto)**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (Art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

w) Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.).

x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.).

In relazione agli illeciti sopra elencati, giova sottolineare come, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei rischi riportata nella Parte Speciale del presente Modello, la "sensibilità" delle aree e dei processi aziendali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione delle fattispecie che possono effettivamente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Società, focalizzando l'attività di risk assessment e orientandola in maniera specifica in base al dettato normativo.

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'Art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli Artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni. A norma dell'Art. 9 le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente, ai sensi dell'Art. 26, co. 1, è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'Art. 26, co. 2 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.3.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente per un reato presupposto (Art. 10, co. 1). Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 (Art. 10, co. 2 e 3). Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'Art. 11, segnatamente: la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (Art. 11 comma 2). Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata sino al triplo (Art. 21, co. 1). In ogni caso, per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili a ciascun

illecito (Art. 21, co. 2).

Il Decreto, all'Art. 12, prevede altresì ipotesi di riduzione della metà della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e, inoltre, abbia adottato e reso operativo un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

In presenza di tutte le condizioni appena elencate, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

1.3.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dall'Art. 9, co. 2 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il Giudice competente in relazione al procedimento penale a carico della persona fisica, deciderà altresì in ordine al tipo e durata delle sanzioni interdittive, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'Art. 11, dei fattori meglio specificati dall'Art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni, salvi i casi di applicazione in via definitiva di cui all'Art. 16

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, quando è già stata accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando, ai sensi dell'Art. 45, co. 1:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (Art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Commissario giudiziale

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (Art. 15):

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

In caso di commissariamento giudiziale, è prevista la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

1.3.3. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato nei confronti dell'Ente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, è una misura che consegue necessariamente alla eventuale sentenza di condanna; non può comunque pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (Art. 19 co. 1).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (Art. 19 co. 2)

Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Art. 19 co. 2-bis).

1.3.4. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva, è eseguita secondo le modalità di cui all'Art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove

l'Ente ha sede principale; è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'Ente condannato

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, a norma dell'Art. 19 (Art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (Art. 54).

Laddove il sequestro preventivo, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'Art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità, l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. (Art. 53 co. 1-*bis*).

Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, (commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Art. 53 co. 1-*ter*).

1.4. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Con riferimento ai criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato, la norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'Ente:

- a) *Il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (Art. 5 co. 1).*

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito

dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

Nel caso di reati presupposto colposi (in particolare i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/08 e ambiente ex D.lgs. n. 152/2006), il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'Ente non va ricollegato all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica in termini di violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'Ente: soggetto attivo di tale tipologia di reati colposi può quindi diventare colui che sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. In questo caso, il vantaggio conseguito dall'ente è rappresentato dal risparmio di spesa ottenuto attraverso l'omissione dei presidi previsti dalle normative poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Per poter andare esente da responsabilità, l'Ente deve essere in grado di dimostrare che il reato presupposto è stato commesso dal Soggetto Apicale o Sottoposto nonostante la preventiva adozione di un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e specifiche, volte ad evitare il rischio di verifica dell'evento.

- b) *I soggetti agenti devono essere persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "apicali"), oppure persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi (c.d. "subordinati") (Art. 5 co. 1, lett. a) e b)).*

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica, prevista dalla legge penale, ma è sufficiente che fornisca un contributo, materiale o morale, causalmente apprezzabile e consapevole alla realizzazione del reato (v. infra § 1.4.1).

- c) *I soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*

Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità del tutto diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l'Ente medesimo e quindi la "rimproverabilità" di quest'ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l'Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l'autore del reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane responsabile per il reato.

1.4.1 Il concorso di persone nel reato

L'istituto del concorso di persone prevede che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (Art. 110 c.p. ss.).

Tale previsione assume rilevanza, nell'ambito della responsabilità degli enti disciplinata dal Decreto, soprattutto qualora venga in rilievo un reato presupposto c.d. "proprio", ossia quella tipologia di illecito in cui il soggetto attivo del reato ricopre necessariamente una determinata qualifica (c.d. *intranseus*).

È il caso, ad esempio, della quasi totalità dei reati societari di cui al titolo XI del libro V del Codice Civile, richiamati quali fattispecie presupposto all'Art. 25-ter del Decreto. Il reato di false comunicazioni sociali, *ex multis*, disciplinato all'Art. 2621 c.c., prevede come soggetti attivi: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società (non quotate). Una persona fisica estranea a queste qualifiche (c.d. *extraneus*) – e che non le rivesta neanche in via di mero fatto (Art. 2639 co. 1 c.c.) – non può commettere il reato in parola nella forma unipersonale. Tuttavia, ex Art. 110 c.p., può dare un contributo causale alla condotta dell'*intranseus* che, se assistito dal dolo, assume rilevanza penale

1.4.2 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto individua i criteri soggettivi di imputazione dell'Ente, secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconducibilità del reato all'Ente sul solo piano oggettivo, ma occorre potere anche formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'Ente medesimo.

In particolare, le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'Ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia, inter alia, adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione e gestione» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

A tal fine, la Società ha strutturato il proprio Modello sulla base di quanto disposto dal Decreto e dalle *best practice* in materia (v. infra § 2).

1.4.3 Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Con riferimento all'ambito territoriale di applicazione del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia dei reati commessi all'estero qualora (Art. 4):

- a) il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) sussistano i casi e le condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- d) nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5. La responsabilità 231 e le aggregazioni di imprese/nei gruppi di imprese

Il Decreto modella la responsabilità degli enti giuridici sulla figura degli enti singolarmente considerati, senza prendere in considerazione il fenomeno dei gruppi ovvero della concentrazione di una pluralità di Enti sotto la direzione unificante ed il controllo finanziario di una “capogruppo” o holding.

Tuttavia, in una situazione di aggregazione di imprese (indipendentemente dalla natura dei rapporti che la caratterizzano, che potrebbero anche risultare diversi da quelli presi in considerazione dalle norme civilistiche) una di queste ben potrebbe, attraverso la consumazione del reato, perseguire, oltre che un proprio interesse, anche l'interesse di un altro Ente dell'aggregato. In generale, quindi, anche in caso di connessioni tra imprese che non siano definibili “gruppo” in senso tecnico si può giungere in sede interpretativa ad una estensione della responsabilità agli Enti comunque collegati.

Esiste, perciò, il rischio della migrazione delle responsabilità nell'ambito dei singoli Enti appartenenti ad un “gruppo”. In proposito, si parla di “risalita” della responsabilità quando nel reato commesso da un dipendente di una controllata possa derivare una responsabilità della “capogruppo”, ovvero di “ricaduta” nell'ipotesi speculare in cui dal reato commesso in seno alla “capogruppo” derivi una responsabilità della controllata.

Perché la “capogruppo” (la c.d. holding) o altro Ente facente parte di un “gruppo” possano essere chiamate a rispondere, ai sensi del Decreto, del reato commesso nell'ambito dell'attività di un ente appartenente al medesimo “gruppo”, si rendono indispensabili due specifici fattori:

- a) che la consumazione del reato presupposto da parte di un soggetto apicale o subordinato di un Ente del “gruppo” sia avvenuta con il concorso di almeno una persona fisica che abbia agito per conto dell'altro Ente del “gruppo”;
- b) che sia stato perseguito anche l'interesse della “holding” o dell'altro Ente facente parte del “gruppo”.

Occorre cioè che i presupposti dell'interesse e del vantaggio siano verificati in concreto, nel senso che l'Ente verso cui migra la responsabilità deve ricevere una potenziale o effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente patrimoniale. Solo la sussistenza in concreto del requisito dell'interesse e/o vantaggio consente infatti di immaginare che più Enti possano rispondere del medesimo illecito commesso nell'ambito di attività che si esaurisce all'interno di uno solo di essi.

In sintesi, quindi, si può affermare che l'ambito della responsabilità da reato è esteso agli Enti anche solo sostanzialmente collegati, anche fuori dai casi in cui sia formalmente configurabile la sussistenza del fenomeno del “gruppo” di imprese civilisticamente inteso, solo quando:

- all'interesse o vantaggio di una società si accompagni - in concreto - anche quello concorrente di altro o altri Enti, e

- il soggetto-persona fisica autore del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ex art. 5 del Decreto, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato *de quo*.

2. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/2001

2.1. Caratteristiche e requisiti dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'Art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il Decreto fornisce alcune indicazioni sul contenuto che il Modello deve avere; in particolare, al comma 2 dell'Art. 6, è previsto che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Lo stesso Art. 6 al successivo comma 2-bis (con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 da parte dello Stato italiano mediante l'emissione del D.Lgs. 24/2023), prevede la predisposizione di canali di segnalazione interna (c.d. *Whistleblowing*), il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). Per maggiori dettagli in merito al sistema di *Whistleblowing* adottato dalla Società, si faccia riferimento al capitolo 11 della presente Parte Generale del Modello 231.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'ente risponde solo nel caso in cui la commissione del reato presupposto sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, circostanza esclusa se, prima del fatto, l'Ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (Art 7 co. 1 e 2).

I successivi commi 3 e 4 dell'Art. 7 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di cui all'Art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare a presidio delle disposizioni del Modello (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub Art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Società Spininvest Srl allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito richiamate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali ed internazionali in tema di risk management e *corporate governance*.

2.2. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

L'Art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee Guida (di seguito, anche “Linee Guida”), aggiornate, da ultimo, a giugno del 2021. Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- definire specifici obblighi informativi sia nei confronti dell’OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) sia da parte dell’OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell’azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.

3. LA SOCIETA’ E IL MODELLO DI GOVERNANCE DI SPININVEST Srl

3.1. La Società: il contesto aziendale e di Gruppo

Spininvest S.r.l. è una Società, con sede legale a Genova (GE), in Corso Italia 15 – 16100, specializzata nella gestione attiva e strategica delle proprie partecipazioni in società operanti nei seguenti settori:

- Terminal Operator e Shipping;
- Luxury Real Estate;
- Logistica;
- Economia circolare.

Spininvest detiene partecipazioni nelle società indicate nell’organigramma allegato (“**Organigramma partecipazioni Spininvest srl**”).

Spininvest S.r.l., come previsto dallo Statuto Sociale, ha per oggetto le seguenti attività:

- La partecipazione in altre società industriali, commerciali ed immobiliari, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa, la compera, la vendita, la gestione di azioni, di quote di società, di obbligazioni nazionali ed estere, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio, il coordinamento tecnico delle società ed Enti nei quali partecipa e la prestazione di servizi, anche terzi, di natura organizzativa, amministrativa, commerciale, finanziaria e tecnica;
- L'esercizio di attività immobiliare in genere, e, quindi, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita, permuta, lottizzazione, costruzione, ristrutturazione, riattamento, demolizione, appalto, locazione, gestione, amministrazione di immobili urbani, industriali e rurali, anche per conto di terzi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di servizio, di agenzia e di rappresentanza ed assumere interessenze e partecipazioni di altre società ed impresa, consorzi, società consortili ed associazioni temporanee di impresa la cui attività sia connessa o strumentale con la propria, accendere mutui e finanziamenti in genere, prestare garanzie reali, personali e anche a favore di terzi, ivi comprese le fidejussioni.

La Società potrà, inoltre, svolgere ogni attività connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche e garanzie a favore delle società partecipate.

La Società ha inoltre predisposto uno specifico contratto Intercompany a disciplina dei servizi infragruppo svolti dalla Società Spinelli Srl a favore di Spininvest. A tal proposito, è stata posta particolare attenzione allo svolgimento delle attività infragruppo al fine di indicare puntualmente le singole attività sensibili e i relativi rischi sottostanti.

Nello specifico, ad oggi, è stato redatto il seguente contratto infragruppo:

- Contratto con Spinelli Srl: all'interno del contratto sono state disciplinate le prestazioni svolte da Spinelli Srl in favore di Spininvest Srl e, in particolare, le attività relative al supporto in ambito IT nonché relativamente alla gestione delle attività immobiliari.

3.2. Il modello di *governance*

La Società ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance classica attraverso la seguente ripartizione organica.

Assemblea

L'assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.

Organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti anche fra non soci, nominati con decisione dei soci nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. Gli amministratori restano

in carica per il periodo stabilito nella decisione dei soci che ha nominato il Consiglio di Amministrazione; in mancanza di fissazione del termine essi restano in carica fino a revoca o dimissioni.

Organo di controllo

Così come previsto dallo Statuto, il controllo della Società è attribuito all'organo di controllo, nominato con decisione dei soci; esso dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SPININVEST Srl

4.1. Finalità e struttura del Modello

La scelta di dotarsi del Modello 231 è volta a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, in ossequio alla normativa vigente e ai fondamentali principi di etica e di *corporate social responsibility*, già ampiamente diffusi all'interno della realtà aziendale. In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, la Società ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, gestionali e di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie di attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

La Società Spininvest Srl, alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il decreto 231/2001 negli ultimi anni e soprattutto delle numerose variazioni della struttura organizzativa e operativa, ha ritenuto di dotarsi

di un MOG con delibera del 09/09/2024 e di tenere aggiornato il documento.

4.2. Attività propedeutiche alla definizione del Modello 231

4.2.1. La mappatura delle Aree a rischio

L'individuazione delle Aree a rischio-reato ("**Aree a Rischio**") ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Spininvest Srl, risultato del processo di inventariazione degli ambiti aziendali a rischio e di identificazione dei rischi potenziali.

Tale attività è stata effettuata analizzando il contesto dell'Ente, sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia dell'operatività, per evidenziare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente verificarsi eventi pregiudizievoli che integrano i reati contemplati dal Decreto. In particolare, dall'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività della Società è stato possibile:

- identificare le fattispecie di reato rilevanti per la Società;
- effettuare una ricognizione delle aree aziendali a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto.

All'esito di tale analisi, nell'ambito di ciascuna Area a Rischio, sono state individuate nel dettaglio le "attività sensibili", ossia quelle attività rispetto alle quali è connesso – direttamente o indirettamente – il rischio potenziale di commissione dei reati, nonché i relativi soggetti coinvolti.

Per ciascuna fattispecie di reato rilevante, si è provveduto inoltre a identificare quelle che potrebbero essere astrattamente considerate come le principali modalità di realizzazione.

Coerentemente con quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria e in relazione ai principali orientamenti giurisprudenziali, si è tenuto conto anche degli episodi al riguardo rilevanti che hanno interessato la vita dell'Ente.

Con riferimento alle tipologie di reati, alla mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto e delle correlate attività sensibili, nonché ai controlli previsti nella gestione dei processi a rischio, si rinvia alla Parte Speciale del Modello.

4.2.2. L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi e delle modalità di gestione dei rischi

Al termine delle attività di mappatura delle Aree a rischio, la Società ha provveduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli aziendali esistenti, finalizzati alla prevenzione dei reati – c.d. "As-is analysis" – e alla successiva identificazione degli eventuali punti di miglioramento con la formulazione dei relativi suggerimenti - c.d. "Gap analysis".

L'analisi del Sistema dei Controlli Preventivi è stata effettuata per verificare in particolare:

- la previsione di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte ai fini della prevenzione dei rischi-reato 231;

- la previsione e l'adeguatezza di regole e procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e di previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto del generale principio di separazione dei compiti;
- la previsione di appropriati livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- la previsione di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività “critiche” in relazione al Decreto.

4.3. La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello della Società è costituito da:

Parte Generale nella quale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente gli elementi che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, compongono il Modello:

1. il sistema organizzativo;
2. il sistema di procure e deleghe;
3. le procedure interne;
4. il sistema di controllo di gestione;
5. il Codice Etico di Gruppo;
6. il Sistema Disciplinare;
7. la Comunicazione e la formazione;
8. la disciplina del Whistleblowing.

Parte Speciale all'interno della quale sono riportati gli aspetti specifici inerenti ai rischi ed alle misure di sicurezza implementati a mitigazione degli stessi, e che in particolare comprende:

- elenco delle aree a rischio identificate all'interno della società (Allegato A - Mappa aree a rischio e attività sensibili);
- i processi c.d. “sensibili”, all'interno di ciascuna area, al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- i *process owner* coinvolti nell'esecuzione e gestione di tali processi “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati;
- elenco delle tipologie di reato astrattamente rilevanti ed elenco dei reati astrattamente ipotizzabili con riferimento a ciascun processo sensibile (Allegato B - Elenco reati rilevanti e potenziali modalità di

realizzazione);

- le principali procedure e presidi di controllo da rispettare, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati.

La presente Parte Generale è accompagnata dai documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli, completano il quadro dell'organizzazione, della gestione e del controllo della Società, costituendone parte integrante, quali il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto 231/01.

In conformità con quanto stabilito nell'ambito delle più recenti Linee Guida Confindustria, inoltre, la Società ha proceduto ad integrare i controlli a presidio dei rischi previsti nella Parte Speciale del Modello, con i controlli individuati nell'ambito delle attività.

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

L'Art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la propria ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari.

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal medesimo.

6. IL SISTEMA DI DELEGHE E POTERI

Il Sistema di deleghe e poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascuna Funzione aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli

interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti. In particolare, l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni della Società in relazione ad attività a rischio reato deve:

- essere formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- indicare con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- prevedere limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- prevedere soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- disporre l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- essere disposta in coerenza con il principio di segregazione;
- essere coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società.

La Società si impegna pertanto a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni e dei compiti di ciascun dipendente.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

7.1. Composizione, nomina e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione della Società Spininvest Srl è tenuto a nominare, ai sensi dell'Art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia,

l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla società. I componenti dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Varrà ricordare che, ai sensi dell'Art. 6, co. 4-bis, del D.Lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza al Modello possono essere attribuite al Collegio Sindacale.

L'avvenuta nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati alla Società mediante l'affissione del Modello, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

L'Organismo di vigilanza rimane in carica per la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo.

Attualmente, la Società ha nominato, quale Organismo di Vigilanza della Società, un organo monocratico composto da un membro esterno alla stessa.

Nello svolgimento delle attività operative, l'OdV può essere supportato – nel caso in cui la Società lo preveda – da una Funzione di Controllo (es. Internal Audit).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, la Società ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo monocratico composto da un professionista esterno alla Società.

La composizione dell'OdV della Società assicura la necessaria autonomia e indipendenza del ruolo dell'OdV.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità di cui al par. 5 ed accetta l'incarico conferito.

Requisiti

L'Organismo di Vigilanza, per adempiere al meglio alle funzioni assegnategli, secondo quanto disposto dalle Linee guida di Confindustria, deve presentare i seguenti requisiti, di seguito riportati:

a) Autonomia, indipendenza ed onorabilità

All'OdV non devono essere attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe delle decisioni e attività aziendali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

L'OdV deve essere un'unità di staff in una posizione gerarchica il più elevata possibile con la previsione del rapporto dello stesso all'organo amministrativo della Società.

In particolare, con riferimento ai requisiti di Autonomia, indipendenza ed onorabilità, i membri dell'Organismo

di Vigilanza devono presentare i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

REQUISITI OGGETTIVI:

- **Divieto di sindacato:** le attività dell’Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l’organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto all’organo dirigente appunto rimane la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello organizzativo;
- **libertà di accesso:** l’Organismo ha libero accesso ad ogni informazione e documentazione aziendale onde ottenere – senza alcuna necessità di preventivo consenso – ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti affidatigli;
- **facoltà di supporto di funzioni interne ed esterne:** l’Organismo può avvalersi – sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società nonché della possibilità di far capo ad ogni funzione aziendale ovvero a consulenti esterni;
- **autonomia finanziaria:** l’Organismo sarà dotato di adeguate risorse finanziarie assegnate dalla Società sulla base delle proposte dell’organismo stesso, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dell’attività affidata (es. consulenze tecniche specialistiche, trasferte, attività formativa, etc).

REQUISITI SOGGETTIVI:

Elementi ostativi alla nomina come componente dell’OdV:

- **sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’Art. 2382 Codice civile** per gli amministratori quali interdizione; inabilitazione; dichiarazione di fallimento; condanna anche non passata in giudicato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- **condanna o anche patteggiamento - anche non definitivi – per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;**
- **relazioni di parentela:** non possono essere membri dell’OdV il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti.
- **rapporti di natura patrimoniale o conflitti di interesse** tra il membro dell’OdV e i soci della Società tali da compromettere l’indipendenza del componente stesso.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta, chiaramente, per quelli previsti dalla lettera c), “continuità di azione”, di seguito indicati.

La società, aderendo a quanto delineato all'interno delle linee guida di Confindustria, ritiene che con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia e indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti.

Anche in questo caso, tuttavia, conformemente alle prime indicazioni giurisprudenziali, i componenti interni dell'OdV non devono svolgere, nell'ambito dell'ente o di soggetti da questo controllati o che lo controllano, funzioni operative.

b) Professionalità

Al fine di poter efficacemente svolgere l'attività assegnata la società richiede che l'OdV abbia un'adeguata conoscenza della realtà aziendale e dei suoi processi.

L'OdV deve inoltre possedere, o poter agevolmente acquisire anche tramite consulenze esterne, tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico con particolare riferimento ai reati inclusi nella parte speciale del presente Modello.

Per quanto attiene le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti: RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio, comprese quelle previste dalle normative di settore.

c) Continuità di azione

L'organismo deve essere una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza (non devono essergli attribuite mansioni operative, ma può fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello).

In tale prospettiva lo stesso dovrà calendarizzare la propria attività in modo da assicurare la suddetta continuità, mediante l'adozione di un proprio Regolamento che definisca anche le cadenze temporali dei controlli, nonché tutti gli altri aspetti dell'attività dell'organismo, ferma restando la possibilità da parte dell'OdV di effettuare ulteriori controlli non cadenzati. Tale Regolamento deve essere redatto ed approvato dallo stesso OdV e successivamente comunicato al CdA della Società.

7.2. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca del mandato ai membri dell'OdV

Ineleggibilità e/o decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in

giudicato, ovvero sentenza di applicazione pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente l'organo dirigente.

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo mediante delibera consiliare. Il Presidente dell'Organismo è designato dai membri dell'organismo stesso, mediante atto di nomina.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare l'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'OdV, quest'ultimo ne darà pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente di comunicare subito al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in detta carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti soggettivi di cui sopra;

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione. La delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

Il Presidente dell'OdV non può essere revocato dall'Organo amministrativo se non per giusta causa (es. grave inadempimento, sentenza di condanna per il reato ex 231/2001, violazione degli obblighi di riservatezza) accertata dall'organo amministrativo stesso (o dall'assemblea).

7.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- Verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione.
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia possibile, al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;

- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

7.4 Reporting nei confronti degli Organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui lo stesso lo riterrà opportuno;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione tramite relazione scritta che riporti tra l'altro:
 - la descrizione dell'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi;
 - il programma annuale delle verifiche ai fini dell'approvazione
 - l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili ed eventuali variazioni non strutturali del Modello;
 - la proposta di eventuali modifiche di carattere strutturale al Modello da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo;
 - la relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio indicando il numero di segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;
 - lo stato delle segnalazioni di violazioni accertate;
 - i provvedimenti disciplinari adottati dalla funzione aziendale competente.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, e in particolare:

- con la Direzione Amministrativa, in ordine al controllo della formazione del budget al processo di formazione del bilancio, alla definizione del contenuto delle clausole contrattuali, agli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati;
- con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (o altro soggetto giuridicamente equivalente) che si occupa del controllo tecnico-operativo o di primo grado in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedendo un sistema integrato di controllo.

Gli incontri con le Direzioni/Funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

7.5 Obblighi di informazione e flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i dipendenti e dirigenti della Società, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

La Società dovrà istituire un apposito indirizzo e-mail creato a tale proposito, che verrà gestito dall'Organismo di Vigilanza che avrà diritto ad una password riservata di accesso.

Verrà inoltre assicurato un aggiornamento del sito web al fine di creare una sezione dedicata all'Organismo di vigilanza con relativa descrizione dei suoi poteri e delle modalità di accesso ed informativa allo stesso nonché un database con la parte generale del Modello.

I flussi informativi possono dunque essere così suddivisi:

a) Segnalazioni di violazione del Modello

Chiunque (dipendente, collaboratore, dirigente, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di una violazione o sospetta violazione delle regole previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo deve effettuare una segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre un "Modulo standard di segnalazione" reperibile sulla intranet della Società e a disposizione della generalità degli operatori aziendali al fine di agevolare l'approccio con l'organismo stesso.

La segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato all'attività di indagine.

Il contenuto minimo di una segnalazione dovrà essere la seguente:

- l'attività sensibile in cui è stata commessa la violazione;
- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali e personale interno coinvolti;
- enti e figure esterne coinvolte;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata.

Spetta all'organismo di vigilanza promuovere l'attivazione dei provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche indipendentemente dall'apertura di un procedimento da parte della Magistratura.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal Codice civile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di informazione dell'Organismo di Vigilanza è soggetto a sanzione disciplinare ai sensi del presente Modello.

Coloro che effettuano una segnalazione in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di

comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento;

- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali informativi dedicati, riservati, non anonimi, che saranno istituiti al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e allo scopo di risolvere casi di dubbia interpretazione in ordine ai principi generali del Modello);
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel capitolo relativo al Sistema Disciplinare.

b) Flussi informativi obbligatori

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le modifiche alla struttura organizzativa (in particolare organigramma, deleghe di funzioni e procure);
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione in Società della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi. Sotto tale profilo si ritiene opportuno che all'Organismo pervenga:

- un report periodico per le attività svolte dalle funzioni competenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- notizia immediata sui controlli ufficiali subiti e sulle eventuali contestazioni sollevate all'azienda;
- comunicazione immediata di eventuali infortuni e dei cd quasi infortuni;
- segnalazioni di interventi manutentivi o investimenti necessari per garantire la sicurezza.

7.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (informatico o cartaceo), l'accesso al quale è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

7.7. Autonomia operativa e finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

8.1. La diffusione del Modello 231

Ai fini della efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività potrebbero essere a rischio.

A tale scopo, il CdA della Società predispone un piano di formazione generale, per tutto il personale delle prime linee ed ai responsabili operativi, e specifica, dedicata al personale addetto alle aree sensibili.

8.2. Formazione del Personale

L'Organo Amministrativo, supportato e in condivisione con l'Organismo di Vigilanza, è responsabile per la

corretta formazione del personale in merito all'applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire dell'ente; della capacità di apprendimento del personale; del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- prevedere relatori competenti al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'Organo Amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

8.3. Informativa ai Destinatari terzi

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner commerciali sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "**Clausola 231**").

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'Art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello». In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal **Sistema disciplinare**.

10. IL CODICE ETICO (RINVIO)

La Società Spininvest Srl attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria *corporata governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il **Codice Etico**, adottato a livello di Gruppo.

Attraverso l'approvazione del Codice Etico, la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

11. LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

La redazione del presente modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del D.Lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'Art. 6, e il successivo D. Lgs. 24/2023, il cui Art. 23, comma 1, lettera b ha disposto l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dello stesso Art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i MOG debbano prevedere *canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)* dello stesso Art. 6.

Il processo di gestione delle Segnalazioni è definito al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Il Responsabile designato per gestire le segnalazioni di violazioni per il canale interno di Whistleblowing di Spininvest Srl è l'Organismo di Vigilanza.

La Segnalazione è presentata, alternativamente, a scelta del Segnalante con una delle seguenti modalità:

- invio di lettera raccomandata alla sede legale della Società inserita in tre buste includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente a copia di un documento di identità, nella seconda, l'oggetto della segnalazione e, nella terza, le due precedenti riportando all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione – Organismo di Vigilanza";
- invio di una comunicazione via e-mail all'indirizzo odv@spininvest.it
- incontro orale diretto: su richiesta per iscritto del Segnalante, può essere fissato un incontro diretto con il Responsabile designato.

Per garantire la piena tracciabilità, tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, vengono registrate al fine di alimentare il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione; inoltre è prevista l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

Il Responsabile designato rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Successivamente alla registrazione, il Responsabile designato analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole segnalazioni rientranti nel seguente perimetro:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni – o sospette violazioni - del Modello Organizzativo, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per l'azienda ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea.

I comportamenti oggetto di Segnalazione:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto a comportamenti attesi;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Non possono tuttavia essere oggetto di Segnalazione e ove lo siano sono qualificate come Segnalazioni non rilevanti e quindi archiviate:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro e a rimostranze o rivendicazioni aventi ad oggetto rapporti con i colleghi ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al superiore, cui è in capo l' direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le segnalazioni aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- le segnalazioni aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- le segnalazioni aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

Nel caso in cui una Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, la persona indicata potrà richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio. Verrà, infine, fornito un riscontro sull'esito della Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Qualora invece sia richiesto un incontro diretto, verrà dato un riscontro entro e non oltre 7 giorni da quando perviene la relativa richiesta e l'incontro dovrà essere fissato in 10 giorni (5 giorni in caso di comprovata urgenza) sempre dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive, nei confronti:

- del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede; ferma e impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 cod. civ.;
- del Responsabile designato, se sono violati i principi di tutela ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

Sono infatti fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione di tale istituto.

Il procedimento disciplinare è avviato e si svolge in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile vigente.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative aziendali competenti tenendo informato l'OdV e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

L'organo preposto all'attivazione del provvedimento sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Qualora la Segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulle sole informazioni fornite dal Segnalante e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In caso di diniego da parte del Segnalante, il responsabile dell'Ufficio archiverà la segnalazione senza darvi seguito.

12. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Come in precedenza sottolineato, il Decreto prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in

occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'Organo Amministrativo, la cui azione dovrà opportunamente essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza.

13. APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Attività sensibili (anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la società verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti

Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società. Tendenzialmente, si tratta di persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente” (ai sensi dell’Art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del Decreto).

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico; restano esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

Esponenti Aziendali

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della Società.

Incaricati di Pubblico Servizio

Ai sensi dell’Art. 358 c.p., sono «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell’autonomia privata.

Organismo di Vigilanza (OdV)

Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'Art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Partner

Controparti contrattuali con cui la Società addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, ATI).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'Art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Società

È la Società Spininvest Srl.

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso” (Art. 5 comma 1 lett. a).

Soggetti Pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate



dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.